

Pubblicato il 31/05/2021

Sent. n. 3647/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5199 del 2018, proposto da [omissis], rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Fiorillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Villa Literno non costituito in giudizio;

per l'accertamento

del diritto di credito alla ripetizione di tutte le somme corrisposte dalla società ricorrente al Comune di Villa Literno originariamente a titolo di oneri concessori per il rilascio del Permesso di Costruire n. [omissis] (cfr. doc 2), nonché del Permesso di Costruire n. [omissis] in variante al P.d.C. n. [omissis] (cfr. doc. 03), complessivamente per € 259.202,99 (costi di costruzione e oneri di urbanizzazione) oltre € 197.048,69 (sanzioni amministrative ex art. 42 D.P.R. 380/2001 su pratica edilizia n. [omissis]), stante la mancata realizzazione dell'intervento edilizio ivi assentito; nonché, per la conseguenziale condanna del Comune di Villa Literno alla restituzione di quanto indebitamente percepito e trattenuto, sine titolo, pari ad € 456.251,68, oltre interessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2021 tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 137/2020, convertito dalla L. n. 176/2020, e del D.P.C.S. del 28 dicembre 2020 la dott.ssa Viviana Lenzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 - [omissis] espone di aver ottenuto dal Comune di Villa Literno il pdc n. [omissis] avente ad oggetto la realizzazione di un complesso produttivo/turistico/alberghiero su una superficie complessiva di mq. 46.085,92.

In data [omissis] la ricorrente ha poi ottenuto il pdc in variante n. [omissis] avente ad oggetto la realizzazione di un insediamento produttivo composto da vari corpi di fabbrica (di cui uno destinato a deposito di logistica, una palazzina uffici, un piccolo edificio per albergo e zona ristoro) occupante una superficie minore di quella del precedente pdc. A fronte dei predetti titoli edilizi, secondo quanto emerge dalla documentazione in atti, la ricorrente ha versato al Comune di Villa Literno i seguenti importi:

- € 197.066,68 quale prima rata del contributo oneri concessori (pratica R.A.E: [omissis], per pdc [omissis]);

- € 26.933,32 a titolo di acconto in autoliquidazione del contributo oneri concessori (pratica R.A.E. [omissis], per pdc n. [omissis]);
- € 35.202,99 quale saldo del contributo oneri concessori (pratica [omissis], per pdc n. [omissis]);
- € 197.048,69 (a titolo di sanzione amministrativa ex art. 42 D.P.R. 380/2001 su pratica edilizia n. 271/2006, come da estratto di c.c. all. 5 dep. 15/2/21).

Sulla scorta di tali premesse e sul presupposto della mancata realizzazione dell'intervento assentito, la ricorrente insta per la restituzione della complessiva somma pari ad € 456.251,68, di cui € 259.202,99 (costi di costruzione e oneri di urbanizzazione), oltre € 197.048,69 (sanzioni amministrative ex art. 42 D.P.R. 380/2001 su pratica edilizia n. [omissis]), oltre interessi.

2 - Il Comune di Villa Literno non ha preso parte al giudizio.

3 - Con ordinanza n. 690/21 il Collegio ha disposto l'acquisizione di copia interamente leggibile del pdc n. [omissis] e del pdc in variante [omissis] (doc. 2 e 3 allegati al ricorso), nonché di prova dei pagamenti diversi da quelli già in atti documentati nell'all. 5 al ricorso.

4 - Espletato l'incombente, alla pubblica udienza del 12 maggio 2021 il ricorso è transitato in decisione.

5 - *In limine litis*, va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia. Secondo una consolidata giurisprudenza, le questioni attinenti alla spettanza e alla liquidazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione, compreso l'aspetto sanzionatorio (cfr. C.d.S., A.p., 7.12.2016, n. 24), sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.; le stesse, poi, avendo ad oggetto l'accertamento di un rapporto di credito a prescindere dall'esistenza di atti della P.A., non sono soggette alle regole delle azioni impugnatorie-annullatorie degli atti amministrativi ed ai rispettivi termini di decadenza (cfr., nella giurisprudenza della Sezione, T.A.R. per la Lombardia, Milano, II, 13.10.2020, n. 1888; Id., 23.7.2020, n. 1418; Id., 18.6.2020, n. 1109; Id., 10.5.2018, n. 1242; cfr., altresì, C.d.S., A.p., 30.8.2018, n. 12; Id., VI, 7.5.2015, n. 2294).

6 - Nel merito, la domanda è accoglibile.

“Allorché il privato rinunci o non utilizzi il permesso di costruire ovvero anche quando sia intervenuta la decadenza del titolo edilizio, sorge in capo alla p.a., anche ex artt. 2033 o, comunque, 2041 c.c., l'obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione e conseguentemente il diritto del privato a pretenderne la restituzione. Il contributo concessorio è, infatti, strettamente connesso all'attività di trasformazione del territorio e quindi, ove tale circostanza non si verifichi, il relativo pagamento risulta privo della causa dell'originaria obbligazione di dare cosicché l'importo versato va restituito; il diritto alla restituzione sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente (cfr: CS, V, 2.02.1988 n. 105, 12.06.1995 n. 894 e 23.6.2003 n.3714; TAR Lombardia, Sez. II°, 24.03.2010, n. 728 e TAR Abruzzo 15.12.2006 n. 890, TAR Parma 7.04.1998 n. 149)” (TAR Sicilia, Sez. I Catania, n. 159/2013)” – Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano, sent. 13/3/20 n. 73.

6.1 - In punto di fatto, risulta documentato il pagamento degli importi di cui la ricorrente chiede la restituzione, né il Comune - ritualmente intimato - ha smentito l'assunto di parte ricorrente secondo cui l'intervento da ultimo assentito con il pdc in variante non è stato realizzato dalla [omissis].

Quest'ultima ha pertanto diritto alla restituzione degli importi di cui al precedente punto 1.

Quanto, in particolare, all'importo corrisposto a titolo di sanzione (secondo quanto affermato dalla ricorrente e documentato in corso di causa), si osserva che trovando la sanzione presupposto nella sorta capitale, anche il suo pagamento risulta indebito ove indebito sia ritenuto il pagamento degli oneri (Tar Campania, Salerno, sez. I, sent. 9/1/15 n. 27).

6.2 - Sulla somma complessiva spettano, inoltre, gli interessi dal giorno della notifica della domanda giudiziale (*rectius*: del ricorso introduttivo del presente giudizio) al soddisfo.

Sul punto va precisato che *“La limitazione degli interessi dalla data di proposizione della domanda giudiziale si impone in ragione del consolidato principio secondo cui, nella ripetizione dell'indebito*

oggettivo ex articolo 2033 c.c., il debito dell'accipiens, a meno che egli non sia in mala fede, produce interessi solo a seguito della proposizione di un'apposita domanda giudiziale, atteso che all'indebito si applica la tutela prevista per il possessore in buona fede in senso soggettivo dell'art. 1148 c.c., a norma del quale questi è obbligato a restituire i frutti soltanto della domanda giudiziale, secondo il principio per il quale gli effetti della sentenza retroagiscono al momento della proposizione della domanda (cfr. ex multis, Cassazione civile, 18 maggio 2016, n. 10161; Id., 13 maggio 2016, n. 9934; Id., 30 marzo 2015, n. 6401; Id., 25 febbraio 2014, n. 4436; Id., 8 maggio 2013, n. 10815; Id., 15 giugno 2012, n. 9845; Id., 31 luglio 2009, n. 17848, la quale precisa che la buona fede sussiste anche in presenza di dubbio circa la debenza della somma corrisposta; Id., 2 agosto 2006, n. 17558; Id., 10 marzo 2005, n. 5330; Id., 4 marzo 2005, n. 4745; Id., 14 settembre 2004, n. 18518; Id., 28 gennaio 2004, n. 1581)" - Tar Lombardia, sez. II, sent. 28/10/19 n. 2270.

7 – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, accertato il diritto della ricorrente alla restituzione della somma di € 456.251,68 oltre ai relativi interessi, condanna il Comune di Villa Literno alla restituzione di tale somma in favore della [omissis] ricorrente oltre interessi come indicato in motivazione.

Condanna il Comune di Villa Literno alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori come per legge. C.U. rifiuto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021 tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 137/2020, convertito dalla L. n. 176/2020, e del D.P.C.S. del 28 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere

Viviana Lenzi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Viviana Lenzi

IL PRESIDENTE

Francesco Gaudieri

IL SEGRETARIO